

ORDINANZA N.6/2014

NORME PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI MEZZI NELL'AREA STERILE DELL'AEROPORTO

IL DIRIGENTE DELL'ENAC COMPETENTE PER LA DIREZIONE AEROPORTUALE LOMBARDIA

- VISTI** gli artt. 687, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTO** il Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** il Regolamento (UE) 185/2010 del 4 marzo 2010 e s.m.i. che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;
- VISTO** il Regolamento (UE) 687/2014, recante modifica al Regolamento (UE) 185/2010, in cui nell'appendice 1-A sono stati elencati gli "Articoli Proibiti" che possono essere trasportati nell'area sterile dalle persone diverse dai passeggeri;
- VISTA** la Decisione della Commissione (CE) 774/2010 del 13/04/2010 e s.m.i. che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'art.18 lett.a) del Regolamento (CE) 300/2008;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC n. 11/DG del 19/03/2012 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile edizione 1 del 24.02.2012;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC n. 22/DG del 25/05/2012 con la quale si dispone che la Scheda n. 7 del Programma di Sicurezza - ed. gennaio 2002 - resti in vigore fino



all'aggiornamento del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti;

VISTA la Circolare ENAC SEC 05 -- Serie Security - del 20/12/2012 "Contenuti e Procedure di Formazione per la Security";

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare l'Ordinanza N. 7/2012 del 12 ottobre 2012 e l'Ordinanza N. 4/2014 del 18/02/2014 con le modifiche introdotte nell'ordinamento nazionale dalla normativa comunitaria;

SENTITI gli Enti di Stato interessati e la Società di Gestione S.E.A. S.p.A. per l'Aeroporto di Milano Linate,

ORDINA

Art. 1

DEFINIZIONI

Abilitazione alla Guida in area sterile (Air Side Driving Certificate ADC)

Documento rilasciato dal gestore aeroportuale, in accordo a procedure riconosciute da ENAC, attestante l'idoneità del titolare a poter condurre veicoli all'interno dell'Area Lato Volo (Air Side). Tale documento è anche indicato più brevemente, nel seguito, con il termine di "**patente aeroportuale**". Il documento è rilasciato a cura del Gestore aeroportuale.

Area Critica

Parte di un aeroporto coincidente con l'area sterile o posta al suo interno, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza o in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza.

Area Lato Città (Land Side)

Area regolamentata di un aeroporto che include tutte le aree aperte al pubblico. L'accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche l'accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività, specie se condotte a scopo di lucro. L'area Lato Città include zone esterne all'aperto quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che zone interne dell'aerostazione passeggeri che si estendono fino alle postazioni o varchi dove sono localizzati i controlli di sicurezza (*security*).

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



Area Lato Volo (Air Side)

Area dell'aeroporto, il cui accesso è controllato per garantire la prevenzione di atti d'interferenza illecita nei confronti dell'aviazione civile. Alla predetta area si può accedere attraverso varchi controllati e, sull'aeroporto di Linate, include l'Area di Movimento, l'Area dei Servizi Aeroportuali e le strade perimetrali.

Area di manovra

Parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l'atterraggio e i movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i piazzali di sosta.

Area di movimento

Parte dell'aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli aeromobili, comprendente l'area di manovra e i piazzali di sosta.

Area regolamentata

Zona aeroportuale soggetta a una disciplina per l'ingresso e lo stazionamento appositamente regolamentata. Rientrano in tale definizione le aree aeroportuali sia di Linate NORD (Aviazione Commerciale) che di Linate OVEST (Aviazione Generale).

Area dei Servizi Aeroportuali

Parte dell'area sterile, situata al di fuori dell'Area di Movimento, dove operano imprese o Enti che assicurano servizi necessari alla funzionalità aeroportuale. Comprende il "Percorso Protetto" e le strade perimetrali / di servizio nel settore est, come individuate su apposita planimetria

Area sterile

Parte dell'*Air Side* dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedervi. Di norma, sono le aree poste oltre la linea di frontiera aerea e oltre i varchi di sicurezza. Sull'aeroporto di Linate l'Area Sterile coincide con l'Area Critica.

Articoli proibiti

Oggetti, identificati in apposite liste (rif. Appendice 1-A del Regolamento UE 185/2010), quali armi, esplosivi e altri articoli o sostanze che possono essere utilizzati per commettere un atto di interferenza illecita.

Carta di imbarco o documento equivalente

Per carta di imbarco valida si deve intendere il documento di imbarco emesso per un volo in partenza in un determinato aeroporto nelle ore seguenti all'accesso all'area sterile.

Per documento equivalente di una carta di imbarco, si deve intendere il documento di imbarco rilasciato a mezzo di SMS o MMS da un vettore autorizzato a implementare tale modalità di accettazione passeggeri.

Motivo Legittimo

Per "motivo legittimo" riferito a persone deve intendersi viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione, visite guidate.

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



Per "motivo legittimo" riferito a veicoli deve intendersi il trasporto di persone, articoli, oggetti, per viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione.

Operatore aeroportuale

Persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in aeroporto. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale.

Percorso Protetto

Strada di servizio compresa nell'Area dei Servizi Aeroportuali.

Strada perimetrale

Strada adiacente la recinzione aeroportuale destinata alla circolazione dei veicoli di servizio.

Strada di servizio

Strada interna riservata alla circolazione di veicoli destinati alla fornitura di servizi necessari alla funzionalità dell'aeroporto, ovvero dedicati alla manutenzione delle infrastrutture aeroportuali.

Strade di circolazione dei veicoli

Area del piazzale delimitata da strisce bianche e destinata alla circolazione di veicoli, autobus e mezzi speciali.

Tesserino di approvazione di membro di equipaggio (Crew Member Certificate)

Tesserino rilasciato dall'ENAC e redatto in conformità a quanto riportato al punto 1.2.4 del Regolamento (UE) 185/2010.

Qualora il "Crew Member Certificate" non riporti la fotografia del titolare, l'accesso è consentito previa presentazione di un passaporto/documento di identità valido.

Veicoli di servizio

Automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti a Enti o Società che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto in modo continuativo, attività atte ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Veicoli speciali

Autoveicoli che per dimensioni e destinazioni d'uso non rientrano nelle tipologie dei veicoli per le quali è prevista l'omologazione ai sensi del Codice della Strada. Rientrano in tale casistica anche i veicoli e mezzi non muniti di targa, carrelli, macchine operatrici in genere.

Vie di rullaggio

Percorsi segnati da una centerline di colore giallo, usati dagli aeromobili per il movimento a terra.



Visitatore o VISITOR

Persona che ha necessità di accedere nelle aree aeroportuali per svolgere la propria attività su richiesta di un *operatore aeroportuale* o semplicemente per utilizzare un servizio erogato dal medesimo *operatore aeroportuale*, per far fronte a effettive e/o urgenti necessità operative.

Voli “Schengen”

Voli provenienti o diretti verso Stati aderenti al trattato di Schengen. L'adesione al trattato prevede per i Paesi firmatari procedure semplificate per la partenza e l'arrivo dei passeggeri. Negli scali aeroportuali viene operata la completa separazione dei flussi fra passeggeri dei paesi aderenti al trattato di Schengen e passeggeri degli altri Paesi.

Eccezionalmente, per motivi di security, le procedure relative all'Accordo di Schengen possono essere sospese per brevi periodi.

È responsabilità dei Vettori essere a conoscenza dell'elenco dei Paesi firmatari i cui accordi risultano in vigore quando i voli sono operati.

Voli “Extra - Schengen”

Voli provenienti o diretti verso Stati non rientranti nel trattato di Schengen. I passeggeri “Non Schengen” sono soggetti al controllo documentale sia in partenza che in arrivo.



PARTE PRIMA

CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Art. 2

ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE MOTIVO LEGITTIMO

L'accesso delle persone all'area sterile, coincidente con l'area critica, è severamente vietato a chiunque non abbia un "motivo legittimo" per accedere da intendersi come viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione.

L'accesso è, pertanto, consentito a:

- 1) passeggeri in arrivo, partenza e/o transito, munito di titolo di viaggio;
- 2) piloti e/o membri di equipaggio di aeromobile in arrivo, partenza e/o transito, oppure impegnati per altre ragioni di servizio, muniti di regolare licenza/attestato/certificato di membro di equipaggio in corso di validità;
- 3) dipendenti dell'ENAC, muniti di tesserino di ingresso in aeroporto valido (carta multiservizi), rilasciato dall'Ente, riportante la dicitura "Funzioni Ispettive";
- 4) dipendenti e/o rappresentanti della Società di gestione, Handler, Enti pubblici o privati, Agenti Regolamentati, Fornitori Regolamentati di Forniture di Bordo, Fornitori Conosciuti di forniture per l'aeroporto, Società o imprese operanti in aeroporto esercenti servizi connessi con il trasporto aereo e/o costruzioni e manutenzioni aeroportuali, in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido con fotografia o tesserino di ingresso in aeroporto provvisorio "VISITOR", di cui all'art. 6 della presente Ordinanza, nell'esercizio dei propri compiti e per il periodo necessario a svolgerli;
- 5) Funzionario del Corpo Diplomatico - Consolare del Ministero degli Affari Esteri, munito del passaporto diplomatico e di tesserino di ingresso in aeroporto in corso di validità (banda arancione);
- 6) personale appartenente alle missioni diplomatiche, alle Organizzazioni Internazionali e alle missioni speciali in Italia, munito di passaporto diplomatico in corso di validità o di carta d'identità Diplomatico – Consolare (modello blu o celeste) rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri, e di tesserino di ingresso in aeroporto in corso di validità (banda arancione);
- 7) giornalista e fotoreporter, su presentazione del lasciapassare rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del tesserino di ingresso in aeroporto valido (Visitatore);
- 8) personale direttamente coinvolto in stati di emergenza, incidente o atti illeciti contro il trasporto aereo;
- 9) personale delle Forze di Polizia che non presta servizio in aeroporto ma che, per compiti di Istituto, deve accedere all'interno delle aree, esibendo il tesserino della Forza di Polizia di appartenenza all'ingresso in area sterile, dopo aver segnalato il passaggio all'Ufficio di Polizia di Frontiera;



- 10) visitatori, nell'ambito delle visite guidate dell'aeroporto, scortati da persone in possesso di tesserino aeroportuale permanente, comprese nell'elenco del personale autorizzato ad effettuare la scorta.

I possessori di tesserino di ingresso in aeroporto valido sono tenuti ad esporlo visibilmente e ad esibire, su richiesta del personale preposto al controllo, sorveglianza e pattugliamento, un proprio documento di riconoscimento, nonché l'elenco degli eventuali articoli proibiti, come previsto da specifica procedura allegata alla presente Ordinanza.

La tipologia degli articoli consentiti viene evidenziata sul tesserino di ingresso in aeroporto con la dizione CAT, in conformità all'appendice 1-A del Regolamento (UE) 687/2014, recante modifica al Regolamento (UE) 185/2010.

La mancata consegna della lista degli articoli proibiti determinerà l'inibizione ad introdurre gli stessi in area sterile.

Il rilascio dei tesserini di ingresso in aeroporto validi che consentono l'accesso alle aree sterili è subordinato alla partecipazione ad un corso di formazione in materia di sicurezza ai sensi del Cap. 11 del Regolamento (UE) 185/2010 e del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (Ed. 1 del 24/02/2012), e della Circolare ENAC SEC 05 e del pertinente Manuale della Formazione per la Security.

Nell'ambito dell'area critica, **dichiarata coincidente con l'area sterile**, vengono individuate alcune zone particolarmente sensibili:

- 1) Area smistamento bagagli (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 3** – Vedere Tabelle riportate nell'allegato n. 1);
- 2) Area partenze e interno altri edifici, situati oltre le postazioni di controllo (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 2** – Vedi Tabelle riportate nell'allegato n. 1);
- 3) Area dell'aerostazione merci (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 4** – Vedere Tabelle riportate nell'allegato n. 1);
- 4) Area del piazzale aeromobili (aeromobili e loro adiacenze) dove hanno luogo le operazioni di assistenza agli stessi (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 5** – Vedere Tabelle riportate nell'allegato n. 1);
- 5) Area del piazzale aeromobili (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 6** – Vedere Tabelle riportate nell'allegato n. 1);
- 6) Area di manovra (**Area di accesso** contraddistinta con il **numero 7** - Vedere Tabelle riportate nell'allegato n. 1).

Le aree sensibili di cui ai punti 1, 2, 3, saranno delimitate da apposita segnaletica di confine verticale e orizzontale e saranno dotate di cartellonistica che evidenzia, per chi vi opera, l'obbligo di esporre l'apposito badge.



Ciascun operatore potrà essere autorizzato ad operare su più aree critiche; è facoltà dell' ENAC negare l'accesso ad una o più aree.

I moduli per le relative richieste saranno pubblicati sul sito web della Società di Gestione S.E.A. S.p.A. e messi a disposizione presso il pertinente Ufficio Tesserini.

Art. 3

BACKGROUND CHECK CONTROLLO DEI PRECEDENTI PERSONALI E PRELIMINARI ALL'ASSUNZIONE

Ai fini del rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto, l'Ufficio Tesserini del Gestore aeroportuale, valutata l'ammissibilità della richiesta e la regolarità della documentazione presentata in accordo ai criteri definiti nella presente Ordinanza, richiede alla Polizia di Stato - Ufficio di Polizia di Frontiera - il controllo dei precedenti personali.

Dopo aver ottenuto l'esito positivo relativo al controllo dei precedenti personali da parte dal suddetto Ufficio, e salvo diverso avviso della Direzione Aeroportuale, l'Ufficio Tesserini, dopo aver acquisito dall'interessato le informazioni inerenti il controllo preliminare all'assunzione (Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 – Artt. 46, 47 e 71), procederà al rilascio del tesserino.

In caso di esito negativo, l'Ufficio Tesserini della società di gestione non potrà procedere all'emissione del documento, in assenza di diversa valutazione della Direzione Aeroportuale.

Il rilascio di un tesserino di ingresso in aeroporto ad un soggetto già titolare di un altro tesserino di ingresso in corso di validità, emesso in un altro aeroporto non necessita di:

- controllo dei precedenti personali;
- corso di sensibilizzazione in materia di security.

Necessita a cura del Gestore aeroportuale di:

- Informativa sulle modalità di accesso e sulle caratteristiche infrastrutturali dell'aeroporto rilevanti ai fini della sicurezza.

In tal caso, la scadenza del nuovo tesserino non potrà eccedere quella indicata sul precedente.

Ai fini del controllo dei precedenti personali, le condizioni che ne determinano l'esito negativo, a titolo indicativo, sono riportate nell'ALLEGATO 1 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, **Allegato n. 4** della presente Ordinanza.



Art. 4

TIPOLOGIA DEI TESSERINI DI INGRESSO IN AEROPORTO

I tesserini sono rilasciati dall'ENAC tramite il Gestore Aeroportuale, previo accertamento dei requisiti e verifica di assenza di impedimenti in capo al soggetto destinato a svolgere la sua attività in aree particolarmente vigilate ai fini della sicurezza aeroportuale.

Sono previste due tipologie di tesserini di ingresso in aeroporto:

1. **Tesserino di ingresso in aeroporto**, rilasciato al personale che opera stabilmente, compreso quello degli Enti di Stato, con validità massima quinquennale;
2. **Tesserino di accesso con scorta**, rilasciato eccezionalmente ad una persona che può essere dispensata sia dai requisiti previsti per chi opera stabilmente e sia dagli obblighi sui controlli dei precedenti personali, a condizione che venga scortata ogni volta che si trovi nelle aree sterili.
A tal riguardo si evidenzia che tutti i soggetti e gli enti, pubblici e privati, dovranno trasmettere, alla Direzione Aeroportuale ed alla Società di Gestione, l'elenco del personale autorizzato ad effettuare la scorta.

I tesserini di ingresso in aeroporto si distinguono in relazione ai colori e ai numeri. Essi consentono l'accesso, esclusivamente al legittimo proprietario, alle aree dell'aeroporto nelle quali il titolare espleta la propria attività lavorativa.

I tesserini devono riportare:

- a) Nome, data di nascita e fotografia del titolare;
- b) indicazione dell'Ente o della Società di appartenenza,
- c) logo dell'ENAC, aeroporto di emissione e firma del Direttore Aeroportuale;
- d) aree alle quali il titolare è autorizzato ad accedere;
- e) data di scadenza;
- f) categoria del personale autorizzazione a introdurre in area sterile determinati articoli proibiti riportati nell'appendice 1-A del Reg. (UE) 185/2010;
- g) numero progressivo.

I tesserini aeroportuali hanno una **validità massima di 5 anni**.

Tuttavia, non possono essere rilasciati per un periodo eccedente la durata del contratto di lavoro e la validità della documentazione attestante la formazione in materia di security.

L'ENAC potrà revocare o sospendere i tesserini di ingresso in aeroporto, dandone comunicazione alla società di Gestione, qualora dovessero verificarsi le cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il rilascio.



Del suddetto provvedimento l'ENAC darà comunicazione alle Autorità competenti e agli Enti interessati, nonché ai soggetti destinatari dello stesso.

I titolari dei suddetti tesserini, inoltre, dovranno restituire il documento all'Ente o alla Società da cui dipendono che provvederà alla riconsegna al Gestore o, nel caso degli Enti di Stato, alla Direzione Aeroportuale Lombardia.

In caso di mancata restituzione dei tesserini di ingresso in aeroporto validi, la Società di Gestione SEA S.p.A. provvederà a disabilitarli e ad inoltrare al titolare del tesserino una lettera di sollecito per la restituzione.

In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro, su espressa richiesta delle Società o degli Enti di Stato interessati, è consentito che i tesserini di ingresso in aeroporto vengano riemessi lasciando immutata la scadenza originaria e la numerazione.

Art. 5

ADEMPIMENTI IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO

Il titolare del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di smarrimento o furto, deve:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- informare immediatamente il datore di lavoro;
- informare immediatamente il Gestore aeroportuale presentando copia della denuncia.

Il Gestore aeroportuale, ricevuta l'informativa di furto o smarrimento del tesserino di ingresso in aeroporto, deve immediatamente:

- disabilitare il tesserino; e/o
- inserire gli estremi del tesserino nella lista ai fini della notifica presso i varchi aeroportuali di accesso.

Art. 6

TESSERINO "VISITATORE"

(Accesso con scorta)

Il tesserino "VISITATORE" ha validità giornaliera (24 ore).

Viene rilasciato dall'Ufficio Tesserini o dalla Centrale Operativa Security della Società di Gestione SEA S.p.A., durante la chiusura del suddetto Ufficio, a coloro che hanno necessità di accedere all'area sterile aeroportuale, per far fronte a urgenti e/o effettive esigenze operative (tipo sopralluoghi di strutture e/o aree oppure per verifiche di procedure, riparazioni di oggetti e/o strutture, manutenzioni di aeromobili e/o veicoli, introduzioni di materiali vari), purché accompagnati da personale del Gestore o da personale dell'Ente/Società richiedente il tesserino "VISITATORE", il cui nominativo è



compreso nell'elenco del personale autorizzato alla scorta, in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido provvisto di fotografia, ai sensi della presente Ordinanza.

Il personale aeroportuale autorizzato ad effettuare il servizio di scorta nelle aree sterili (incluso nell'elenco trasmesso al Gestore dai singoli operatori aeroportuali, in possesso di un tesserino aeroportuale rilasciato da almeno sei mesi), è tenuto ad avere la persona scortata sotto diretto controllo visivo ed a garantire, con ragionevole certezza, che la persona scortata non commetta violazioni alla sicurezza.

Il titolare del tesserino VISITATORE consegnerà il proprio documento di identità al Gestore al momento della richiesta del permesso.

Tale documento sarà restituito alla riconsegna del tesserino VISITATORE.

Il tesserino VISITATORE deve essere riconsegnato all'ufficio emittente al termine dell'attività e comunque entro le ventiquattro ore dal rilascio.

Le circostanze che oggettivamente giustificano l'indifferibile necessità di accesso, sono previste e disciplinate dalla procedura allegata alla presente Ordinanza (Allegato N. 1).

Art. 7

VARCHI DI SERVIZIO / STAFF

Il VARCO STAFF è utilizzato per consentire l'accesso in area sterile, oltre al personale aeroportuale, ai passeggeri a mobilità ridotta e ai minori non accompagnati in possesso di regolare titolo di viaggio, qualora condotti da personale dedicato alla loro assistenza.

Il personale aeroportuale che accede in area sterile attraverso i varchi dovrà effettuare, presso le postazioni dove è presente l'apposito lettore di prossimità, la verifica della validità del proprio badge.

Nel caso in cui gli addetti ai controlli dovessero accertare che il tesserino non risulti abilitato al transito (accensione luce rossa o non attivazione della luce verde), il titolare del tesserino non potrà attraversare il varco per accedere in area sterile.

Il personale aeroportuale degli Enti di Stato, per accedere in area sterile, dovrà utilizzare i varchi di servizio ed esibire il tesserino aeroportuale al personale addetto ai controlli, ai fini della identificazione e titolarità all'ingresso nell'area suddetta.



PARTE SECONDA

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E ABILITAZIONE ALLA GUIDA NELLE AREE AEROPORTUALI

Art. 8

CONTRASSEGNI DI ACCESSO PER I VEICOLI IN AIR SIDE

Per poter accedere in Air Side i veicoli a trazione propria devono essere in possesso di appositi contrassegni (o lasciapassare).

La circolazione e la sosta sul piazzale aeromobili dei veicoli autorizzati dovrà essere limitata ad effettive esigenze di servizio, per le sole aree interessate e per il tempo strettamente necessario alla prestazione.

Il percorso da utilizzare è delimitato da strisce di colore bianco.

Lo stesso spazio sarà utilizzato per eventuali fermate momentanee.

I conducenti dei veicoli che accedono in area sterile devono essere in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto e di una delle tre Abilitazione alla Guida in Area Aeroportuale (ADC) in corso di validità.

I contrassegni dei veicoli saranno rilasciati dalla Direzionale Aeroportuale tramite la Società di gestione SEA S.p.A., a seguito di specifica richiesta da parte degli operatori aeroportuali.

A tal fine, deve essere adoperata la modulistica predisposta dalla Società SEA S.p.A., disponibile sia sul proprio sito web sia presso l'Ufficio Tesserini

Art. 9

TIPOLOGIA DEI LASCIAPASSARE

Solo gli automezzi in possesso di lasciapassare sono abilitati a circolare all'interno delle aree sterili (airside).

I lasciapassare si dividono in **permanenti e giornalieri**.

I lasciapassare **permanenti**, previa richiesta pervenuta al Gestore, sono rilasciati dall'E.N.A.C. (Direzione Aeroportuale Lombardia), tramite il Gestore Aeroportuale.

Sono rilasciati soltanto ad Enti o Società che operano in ambito aeroportuale, in possesso di Certificazione Enac oppure, sempre sotto la responsabilità dei medesimi, ad Enti o Società che esplicano attività complementari in nome e per loro conto e devono riportare le aree nelle quali il mezzo è autorizzato a circolare.

I lasciapassare permanenti hanno una validità massima di 5 anni e riportano i colori in considerazione dell'area in cui sono autorizzati ad operare.



I lasciapassare giornalieri devono essere rilasciati, dal Gestore, per il periodo necessario all'espletamento delle funzioni per le quali vengono richiesti.

Hanno una validità massima di 24 ore e non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva, salvo specifiche deroghe autorizzate dall'ENAC.

Possono essere rilasciati solo se i conducenti del mezzo sono in possesso di tessera aeroportuale in corso di validità.

In caso di rilascio di lasciapassare giornalieri per veicoli che non dispongano di un'assicurazione conforme alle previsioni dell'art. 12 della presente Ordinanza, i predetti veicoli potranno accedere solo se costantemente scortati da Operatori aeroportuali autorizzati alla scorta.

I lasciapassare devono essere esposti in maniera visibile sul parabrezza dell'automezzo.

Sono autorizzati all'accesso - a prescindere dal possesso del lasciapassare - i mezzi di emergenza e di soccorso, se utilizzati in situazioni di emergenza.

È previsto, per alcune tipologie di veicoli, il rilascio di Contrassegni con validità non soggetta a scadenza.

Il soggetto richiedente il contrassegno è responsabile della sua riconsegna.

Le norme per la condotta dei veicoli in zona Air Side/Lato volo sono riportate nel documento edito dalla Società SEA S.p.A. "MANUALE DI CIRCOLAZIONE E SICUREZZA AEROPORTUALE", che viene aggiornato periodicamente a cura della stessa Società.

Art. 10

CONTRASSEGNI E DISPOSITIVI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI MEZZI SPECIALI NELLA ZONA AIR SIDE

I veicoli, compresi i mezzi speciali non muniti di targa, per poter essere autorizzati a circolare in zona Air Side dovranno:

- A) portare applicato, ben visibile sul parabrezza, il contrassegno di **colore giallo** con la dicitura "Libero accesso Zona Air Side (include Area di Movimento)";
- B) aver chiaramente indicato sulla carrozzeria la ragione sociale o la denominazione dell'Ente di appartenenza;
- C) essere muniti di idoneo dispositivo antifiamma interno o esterno, qualora debbano operare in prossimità degli aeromobili;
- D) essere provvisti di segnali diurni e notturni di cui all'art.17 della presente Ordinanza.



Art. 11

CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI MEZZI SPECIALI NELL'AREA DEI SERVIZI AEROPORTUALI / PERCORSO PROTETTO E SULLE PERIMETRALI

I veicoli, compresi i mezzi speciali non muniti di targa, che hanno esigenza di circolare unicamente nell'area dei servizi aeroportuali / percorso protetto e sulle perimetrali, devono aver chiaramente indicata sulla carrozzeria la ragione sociale o la denominazione dell' Ente o della società di appartenenza.

Detti veicoli e mezzi dovranno portare applicato, ben visibile sul parabrezza, il contrassegno di **colore giallo con striscia trasversale rossa in alto a sinistra** e con la dicitura "Liberato accesso Area dei Servizi Aeroportuali, Percorso Protetto e strade perimetrali (esclusa l'area di movimento)".

Art. 12

ASSICURAZIONI

Con esclusione dei veicoli di servizio dell'ENAC e degli Enti di Stato, ciascun veicolo autorizzato a circolare nelle aree di movimento, dovrà essere assicurato per la responsabilità civile, conformemente a quanto disposto dalla Legge 24.12.99 n° 990 e successive modifiche.

Il Gestore, gli handlers e le compagnie di navigazione aerea potranno essere esentati dall'assicurare singolarmente i propri mezzi di servizio destinati a circolare nella zona Air Side, qualora dimostrino di aver coperto con altra assicurazione, globale, gli eventuali danni causati dai suddetti veicoli.

I veicoli non compresi nel comma precedente, per avere l'autorizzazione ad accedere alle zone in Air Side, dovranno essere assicurati con i seguenti massimali:

- A) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t che operano in area di movimento: 10 milioni di euro;
- B) autovetture che operano in area di movimento: 5 milioni di euro;
- C) in ogni altra zona sarà valida la normale assicurazione per responsabilità civile.

Inoltre la polizza RC Auto relativa ai veicoli e mezzi che operano in ambito aeroportuale deve essere stipulata con le seguenti caratteristiche:

- espletamento di servizi ed operatività in ambito aeroportuale;
- espressa inclusione della copertura di danni ad aeromobili mezzi ed infrastrutture aeroportuali.

Gli handlers sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa che rispetti i massimali specificamente indicati dall' E.N.A.C.

Le aree alle quali il veicolo può essere autorizzato sono indicate sulle planimetrie allegate.

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



I veicoli autorizzati ad accedere in Air Side devono mantenere in corso di validità le assicurazioni per la responsabilità civile, di cui ai suddetti punti, per tutta la durata del permesso.

I veicoli che operano in Air Side devono essere equipaggiati con i dispositivi di sicurezza previsti in relazione alle aree che devono attraversare.

I conducenti devono essere in possesso di una delle abilitazioni alla guida nelle aree aeroportuali rilasciate dalla Società SEA S.p.A.

Art. 13

SOSTA E PARCHEGGIO

È fatto assoluto divieto di lasciare in sosta nell'area di movimento qualsiasi mezzo che possa causare intralcio o impedimento al movimento degli aeromobili o degli altri veicoli.

Durante la sosta in aree accessibili ai passeggeri, i veicoli devono essere chiusi a chiave qualora, al loro interno, vi siano strumenti di lavoro (articoli proibiti) utilizzabili come armi improprie.

Tutti i veicoli autorizzati potranno parcheggiare esclusivamente negli spazi consentiti ed opportunamente indicati dalla segnaletica orizzontale o verticale.

Art. 14

ESENZIONI: CONTRASSEGNO "VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL'AEROPORTO DI LINATE"

I veicoli che devono essere utilizzati esclusivamente nell'area Lato Volo e che non sono autorizzati a circolare sulle strade pubbliche, ovvero veicoli senza targa e speciali, possono essere esentati dall'applicazione del contrassegno purché riportino all'esterno, in modo chiaramente visibile, l'indicazione "VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL'AEROPORTO DI LINATE".

La scritta deve essere apposta su apposito contrassegno emesso a cura del gestore aeroportuale ed a firma della Direzione Aeroportuale Lombardia.

Il predetto contrassegno non ha scadenza e viene rilasciato a titolo oneroso previa richiesta dell'Operatore aeroportuale contenente i seguenti dati ed informazioni:

- a) Società/Impresa richiedente;
- b) tipo di veicolo;
- c) Numero di matricola/seriale del telaio, oppure numero progressivo assegnato dal richiedente ai propri veicoli operanti in aeroporto;
- d) Dichiarazione del richiedente attestante l'utilizzo del veicolo esclusivamente in zona Air Side e richiesta di rilascio del contrassegno con la dicitura "VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL'AEROPORTO DI LINATE";
- e) data e firma del responsabile/rappresentante della Società/Impresa richiedente.

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



Il layout del contrassegno dovrà riportare:

- i) il logo del Gestore e di ENAC con l'indicazione di Aeroporto di Milano Linate;
- ii) il numero progressivo del documento/anno di emissione;
- iii) la scritta "Validità: non soggetta a scadenza";
- iv) le informazioni fornite dal richiedente necessarie per l'identificazione del veicolo. Es. numero seriale e denominazione Handler;
- v) la scritta "VEICOLO OPERATIVO IN USO ALL'AEROPORTO DI LINATE";
- vi) la firma del Direttore Aeroportuale e timbro circolare ENAC.

In caso di smarrimento o furto del contrassegno il possessore deve presentare apposita denuncia alle Forze di Polizia.

Il contrassegno è valido solo per il veicolo a cui è associato tramite il numero del telaio o altro dato identificativo. Pertanto il contrassegno non è trasferibile da un veicolo all'altro, anche se appartenente alla stessa società.

Art. 15

REVOCA E RESTITUZIONE DEI LASCIAPASSARE

L'ENAC potrà revocare o sospendere i lasciapassare dandone comunicazione alla Società di Gestione, qualora si verificano cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il possesso.

Del suddetto provvedimento l'ENAC darà comunicazione alle Autorità competenti ed alla Società di Gestione, nonché ai soggetti destinatari del provvedimento.

Gli Enti o Società titolari dei lasciapassare suddetti dovranno, inoltre, restituire il documento alla Società di Gestione o, nel caso degli Enti di Stato, alla Direzione Aeroportuale Lombardia, alla scadenza e/o quando perdano, per qualsiasi motivo, il titolo che ne ha legittimato il rilascio.

In caso di interruzione temporanea del rapporto di lavoro e su espressa richiesta delle Società, i lasciapassare permanenti potranno essere riemessi lasciando immutata la scadenza originaria e la numerazione.

Gli Enti di Stato di appartenenza dei titolari dei lasciapassare permanenti, in caso di cessato utilizzo o trasferimento - hanno l'obbligo di ritirare i lasciapassare e consegnarli all'ENAC -, che provvederà alla loro distruzione.

Art. 16

ADEMPIMENTI IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO

Il Responsabile dell'Ente/Ditta/Società titolare del lasciapassare per veicoli, in caso di smarrimento o furto deve:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza;
- informare immediatamente il Gestore Aeroportuale presentando copia della denuncia.

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



Il Gestore Aeroportuale, ricevuta l'informativa del furto o smarrimento del lasciapassare per veicoli, immediatamente deve:

- disabilitare il lasciapassare se in formato elettronico;
- inserire gli estremi del lasciapassare nella lista in suo possesso ai fini della notifica presso i varchi aeroportuali di accesso.

Il gestore aeroportuale terrà un registro di tutti i contrassegni rilasciati costantemente aggiornato e con le annotazioni relative a smarrimenti o furti.

Sul registro sarà inoltre specificamente evidenziato il rilascio dei duplicati.

Il gestore aeroportuale avrà, altresì, cura di consegnare ai varchi un elenco periodicamente aggiornato dei contrassegni persi, rubati e non restituiti. L'elenco può essere su supporto cartaceo o informatico.

Art. 17

DOTAZIONE DEI VEICOLI

SEGNALI DIURNI

I veicoli autorizzati a circolare nell'Area di Movimento costituiscono ostacoli alla movimentazione degli aeromobili e pertanto devono essere muniti di bandiera o pannello a scacchi bianchi e rossi, in osservanza a quanto previsto dal Regolamento di Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti al Cap. 4 punto 11.6.

In accordo alla predetta normativa, è possibile utilizzare, alternativamente, la bandiera o il pannello, come di seguito specificato, a seconda della tipologia e delle dimensioni del veicolo autorizzato a circolare in area di movimento:

- a) **Bus e veicoli di analoghe dimensioni**: se utilizzano una bandiera, questa deve sporgere per 20 cm. oltre la parte superiore del veicolo, deve essere quadrata, di lato non inferiore ai 90 cm. e formata da una scacchiera con quadrati delle dimensioni non inferiori a 30 cm. di lato. Se invece utilizzano un pannello questo deve avere le medesime dimensioni della bandiera ed applicato in maniera visibile sulla carrozzeria.
- b) **Veicoli di minor ingombro o sui quali non sia possibile installare i segnali di cui al punto precedente**: se utilizzano una bandiera, questa deve essere di dimensioni idonee a garantirne la visibilità. Se invece utilizzano un pannello, questo deve essere di norma applicato sulle fiancate esterne della carrozzeria e deve essere quadrato, di lato non inferiore ai 21 cm. e formato da una scacchiera con quadrati delle dimensioni non inferiori a 7 cm. di lato.

SEGNALI NOTTURNI

I veicoli di servizio e gli altri mezzi autorizzati ad accedere in Air Side, qualora debbano interessare l'area di movimento in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, devono essere muniti almeno dei seguenti appositi segnali luminosi che costituiscono, pertanto, la segnaletica minima che deve essere installata:

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



- A) AUTOBUS, AUTOCARRI, GENERATORI: 4 luci fisse ai quattro angoli superiori della carrozzeria;
- B) AUTOVEICOLI, TRATTORI, MOTOVEICOLI: una luce fissa in posizione centrale sporgente dalla parte più alta, visibile dai 360° oppure due/quattro luci fisse agli angoli superiori della carrozzeria;
- C) SCALE PER PASSEGGERI: una luce fissa sul punto più alto del corrimano di sinistra;
- D) AUTOGRU: una luce fissa sul punto più alto del braccio e quattro agli angoli superiori della carrozzeria;
- E) VEICOLI SCOPERTI O CON COPERTURA DI TELA, AUTOCAMPAGNOLE: due luci fisse in alto, ai lati del parabrezza e due alle estremità dello spigolo posteriore superiore del cassone;
- F) AUTOCISTERNE E RIMORCHI CISTERNE: un faro lampeggiante in alto, al centro della cabina di guida e del rimorchio, quattro luci fisse agli angoli superiori della carrozzeria, nonché una striscia catarifrangente, dell'altezza di almeno 10 cm. e della lunghezza dell'autocisterna e del rimorchio. Le strisce devono essere di colore arancione e poste sulle fiancate dei veicoli;
- G) ELEVATORI MERCI: una luce fissa sul punto più alto delle guide ed una al centro del bordo posteriore della carrozzeria.
- H) FOLLOW-ME, mezzi speciali o di soccorso e vetture appartenenti ad Enti di Stato dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi: luci lampeggianti gialle (in alternativa arancione o ambra), rosse o blu (Forze di Polizia), attivate in caso di svolgimento di specifici servizi.

Le caratteristiche delle luci di cui ai precedenti punti devono essere le seguenti:

- 1) Luci di ostacolo fisse: colore rosso o giallo, intensità minima 40 candele, copertura azimutale 360°;
- 2) Luci di ostacolo lampeggianti: devono emettere una serie di lampi gialli con la frequenza di 45 lampi al minuto ed avere una intensità luminosa di 200 candele con copertura azimutale 360°.
- 3) Qualora il veicolo sia dotato della sola segnaletica minima, un'eventuale inefficienza anche di uno solo dei segnali non consente l'impiego del veicolo in ambito aeroportuale, salvo che l'ENAC non abbia autorizzato una diversa configurazione, con segnali alternativi, che assicuri un livello equivalente di sicurezza per le operazioni al suolo.

Art. 18

PATENTI E ABILITAZIONI

I conducenti dei veicoli targati, utilizzati per servizio in Air Side, dovranno essere muniti della patente di guida valida per la categoria alla quale il veicolo appartiene ed

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



eventualmente della Carta di Qualificazione del conducente, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Codice della Strada).

I conducenti di veicoli che trasportano materiale, al momento del transito dal varco doganale, dovranno, a richiesta, esibire la documentazione fiscale e/o l'elenco del materiale trasportato.

Chiunque debba essere adibito in modo autonomo, anche occasionalmente, alla guida di veicoli nell'area AIR SIDE dell'Aeroporto di Milano Linate, deve inoltre possedere un'apposita patente (abilitazione) rilasciata dalla società di gestione dell'aeroporto (Abilitazione alla Guida Aeroportuale/Airside Driving Certificate - ADC) .

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alla guida il soggetto richiedente dovrà:

1. soddisfare quanto previsto nel programma approvato da Enac;
2. superare una prova teorica, sulla base dell'apposito programma contenuto nel Manuale per il conseguimento dell'ADC, redatto dal Gestore e approvato dall'Enac;
3. effettuare il periodo di addestramento previsto nel programma di formazione approvato dall'Enac.

Le abilitazioni sono di tre tipi:

➤ **ABILITAZIONE ROSSA**

Consente l'accesso senza limitazioni a tutte le aree in Air Side, compresa l'area di manovra, alla quale si potrà accedere solo con mezzi dotati di radio ricetrasmittente, rispettando le procedure stabilite.

Per l'ottenimento della suddetta abilitazione sarà necessario che gli operatori siano a conoscenza di quanto contenuto nel Manuale della Patente di Scalo, predisposto dalla Società di Gestione.

Vista la criticità delle zone interessate, tale abilitazione può essere rilasciata solo al personale del gestore aeroportuale, al personale dipendente di società che operino in nome e per conto dello stesso, di società operanti nel campo dell'assistenza agli apparati di ausilio alla navigazione aerea, di Enti di Stato e dell'E.N.A.C.;

➤ **ABILITAZIONE VERDE**

Consente l'accesso in Air Side, limitatamente al piazzale aeromobile e all'area perimetrale (come da planimetria allegata) a tutti gli operatori aeroportuali o al personale di ditte esterne che operino, stabilmente o occasionalmente in ambito aeroportuale.

Per l'ottenimento della suddetta abilitazione sarà necessario che gli operatori siano a conoscenza di quanto contenuto nel Manuale della Patente di Scalo, predisposto dalla Società di Gestione.

Ai titolari di questa abilitazione è tassativamente vietato interessare l'area di manovra;

➤ **ABILITAZIONE VERDE con limitazione**

Consente l'accesso in Air Side a tutti gli operatori aeroportuali o al personale di ditte esterne che operino stabilmente o occasionalmente in ambito aeroportuale limitatamente nell'Area dei Servizi Aeroportuali – Percorso protetto (**Art.26**).



Ai fini dell'ottenimento di questa abilitazione, è necessario che gli operatori partecipino ad un corso di formazione, secondo le modalità stabilite dalla società di gestione ed approvate dall'E.N.A.C. (2 ore di teoria e 2 di familiarizzazione).

E' obbligatoria la frequenza e la partecipazione completa a tutte le fasi del corso con obbligo di firma attestante la presenza dell'interessato.

E' obbligatorio altresì il superamento di un esame finale ai fini del rilascio dell'abilitazione.

Ai titolari di questa abilitazione è tassativamente vietato interessare l'area di movimento.

Le aree dove è possibile accedere con la patente aeroportuale ROSSA, VERDE o VERDE con limitazione sono indicate nella mappa, allegata alla presente Ordinanza. La mappa specifica, con il codice colori, le aree di libero accesso

L'inosservanza del divieto di interessare aree per le quali non si è autorizzati, comporterà il **ritiro dell'abilitazione**

Il titolare dell' abilitazione dovrà esibirla, su richiesta degli organi competenti, ogniqualvolta si trovi alla guida di un veicolo nelle aree di movimento.

Coloro che sono già in possesso di una ADC rilasciata dall'aeroporto di Milano Malpensa o da altro aeroporto nazionale certificato da ENAC e che hanno partecipato e superato un corso di familiarizzazione relativo all'aeroporto di Milano Linate, potranno utilizzare l'ADC di cui sono in possesso.

A tal fine la Società SEA S.p.A. fornirà alle Forze di Polizia un elenco con i nominativi delle persone che hanno superato il predetto corso di familiarizzazione, con frequenza trimestrale.

Art. 19

ADDESTRAMENTO ED ESAMI

PER L'ABILITAZIONE ALLA GUIDA, IL PERSONALE INTERESSATO AL RILASCIO DOVRA':

1. Presentare richiesta di ammissione al corso A.D.C. mediante apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione indirizzato alla stessa. Il corso sarà tenuto da istruttori abilitati dal Gestore aeroportuale. Il richiedente sarà ammesso al primo corso utile.
2. Superare la prova teorica, consistente nella soluzione di un questionario a risposta multipla. La prova si intenderà superata se l'interessato conseguirà un punteggio non inferiore a **80/100**. Superare la prova di radiotelefonìa, quest'ultima solo per l'abilitazione di tipo ROSSA.



Art. 20

RILASCIO

Al superamento della prova teorica/pratica per le abilitazioni "rossa", "verde" e "verde con limitazione", la società di gestione, previa verifica dei titoli in corso di validità, rilascerà all'interessato l'abilitazione alla guida degli autoveicoli nelle aree di movimento.

Per esigenze operative, il Gestore, in attesa del rilascio della patente di scalo provvederà al rilascio di un attestato provvisorio, con validità massima di 10 giorni.

È possibile ripetere la prova nei termini e con le modalità stabilite nel programma.

Art. 21

VALIDITÀ E RINNOVO

La durata dell'abilitazione è stabilita come segue:

- a) Abilitazione verde: 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo;
- b) Abilitazione rossa: 3 anni dalla data di rilascio o di rinnovo;
- c) Abilitazione verde con limitazione: 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo.

Il rinnovo avviene allo scadere dei termini suddetti, dopo il superamento di un esame teorico.

La durata dell'abilitazione è pari alla validità del tesserino di ingresso in aeroporto **e comunque non superiore a cinque anni** ed è legata alla validità della patente di guida

Il rinnovo è subordinato alla frequenza ed al superamento di un corso di aggiornamento.

Qualora la scadenza della tesserino di ingresso in aeroporto avvenga entro 12 mesi a partire dalla data del primo rilascio, il primo rinnovo sarà automatico.

L'ENAC di concerto con il gestore aeroportuale, a seguito di significativi cambiamenti nel layout delle aree aeroportuali, può prescrivere la partecipazione a corsi di *recurrent training* al personale in possesso di Abilitazione alla Guida in Area Sterile durante il periodo di validità dell'abilitazione stessa.

Art. 22

DEROGHE SUL POSSESSO DELL'ADC

Il personale in possesso di permesso "VISITOR", privo di patente aeroportuale valida, oppure il personale in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto in attesa di conseguimento della patente aeroportuale, potrà condurre veicoli nell'area sterile,



purché **accompagnato** da personale abilitato alla guida per la stessa area o superiore, in possesso di tesserino permanente.

Non è richiesto il conseguimento della ADC aeroportuale per il personale che interviene nei seguenti casi: emergenza o incidente, stati di allarme o incidente per atti illeciti, gravi calamità naturali, assistenze a voli di stato, militari, umanitari ed ambulanza.

In tali casi gli accessi ed i percorsi sono presidiati da personale che è a conoscenza del layout aeroportuale e che provvederà a fornire le relative indicazioni al personale proveniente dall'esterno.

Art. 23

MANCATO POSSESSO DELL'ABILITAZIONE

Il titolare dell'abilitazione alla guida nell'area sterile aeroportuale dovrà esibirla, su richiesta dei soggetti preposti ai controlli, ogniqualvolta si trovi alla guida di un veicolo all'interno dell'area critica.

Nell'ipotesi in cui l'abilitazione alla guida sia stata conseguita ed il titolare, all'atto di una eventuale verifica, non ne sia in possesso, il titolare della suddetta abilitazione sarà tenuto a portarla in visione, entro il termine di **10 (dieci)** giorni dalla data dell'accertamento, agli Organi che hanno effettuato il controllo.

Art. 24

MEZZI SPECIALI

I conducenti delle macchine operatrici e dei mezzi speciali, non muniti di targa, (ad eccezione degli autobus per trasporto passeggeri), dovranno essere dotati, oltre che della patente almeno di categoria " **B** " in corso di validità, anche di uno specifico attestato rilasciato dalla società di appartenenza, certificante l'abilitazione degli stessi alle operazioni aeroportuali.

La continua e piena efficienza delle macchine operatrici e dei mezzi speciali non muniti di targa, deve essere garantita dall'ente o società che ne ha la proprietà o l'uso, secondo le norme della casa costruttrice e seconda di quanto previsto dalle disposizioni vigenti che ne regolano l'utilizzo.

Art. 25

REGOLE GENERALI PER LA CONDUZIONE DEI VEICOLI

È fatto obbligo, ai conducenti di tutti i veicoli e mezzi, di:

- A) tenere una velocità non superiore ai 30 km/h sul piazzale e di rispettare i limiti indicati dalla segnaletica sulle restanti aree;
- B) dare **SEMPRE** la precedenza agli aeromobili, anche se trainati, e ai mezzi o veicoli con luce lampeggiante attivata;

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



- C) tenere una condotta di guida tale che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli non costituiscano un pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, o causa d'intralcio alla circolazione degli aeromobili e degli altri veicoli;
- D) rispettare la segnaletica aeroportuale.

L'accesso all'area di manovra è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso ed a quelli di servizio in caso di necessità, previa autorizzazione data dalla Torre di Controllo e richiesta a mezzo radio ricetrasmittente.

I conducenti dovranno essere in possesso di Abilitazione alla Guida (ADC) di colore rosso e attenersi strettamente a quanto disposto nell'apposito programma redatto dalla società di gestione e approvato dall'E.N.A.C.; inoltre devono indossare un indumento ad alta visibilità.

I veicoli di servizio destinati ad operare, anche saltuariamente, nell' area di manovra, dovranno avere, oltre ai segnali di cui ai precedenti articoli, anche una luce lampeggiante di colore giallo rotante installata, di norma, sul tetto della carrozzeria e visibile a 360°, qualora la stessa non sia già prevista per il tipo di veicolo. Durante la permanenza in area di manovra è obbligatorio attivare detto dispositivo luminoso anche nelle ore diurne.

All'interno del BHS è consentita la circolazione esclusivamente a mezzi a propulsione elettrica.

Art. 26

AREA DEI SERVIZI AEROPORTUALI – PERCORSO PROTETTO

Con tale termine viene individuata una parte dell'area sterile dell'aeroporto che è situata al di fuori dell'Area di Movimento, per circolare all'interno della quale è necessario essere in possesso di patente aeroportuale verde "con limitazione".

All'interno di tale area, nei periodi di chiusura del Varco 2, i veicoli possono utilizzare il tratto di strada di servizio identificato come "PERCORSO PROTETTO" per recarsi dal Varco 1 alla zona depositi carburante ed aree adiacenti.

Tale percorso, inclusa l'area dei servizi aeroportuali, è illustrato nella planimetria allegata, e consente di raggiungere l'area dove insistono i depositi delle compagnie petrolifere, nonché le altre infrastrutture destinate ai servizi aeroportuali.

Il PERCORSO PROTETTO, partendo dal Varco 1, costeggia l'hangar Breda e l'area Merci, senza impegnare l'Area di Movimento. Il percorso è corredato di segnaletica sia verticale che orizzontale.



PARTE TERZA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

TRASPORTO DEI PASSEGGERI SUL PIAZZALE AEROMOBILI LATO NORD (PIAZZALE AVIAZIONE COMMERCIALE)

Le operazioni di sbarco ed imbarco dei passeggeri, dall'Aerostazione agli aeromobili parcheggiati in piazzole di sosta non dotate di pontili telescopici (finger), devono avvenire mediante l'impiego di autobus dedicati a cura dell'impresa di assistenza a terra responsabile del servizio di trasporto. In caso di operazioni di sbarco, qualora l'impresa incaricata non sia presente o non abbia disponibilità di mezzi o personale, al fine di evitare una lunga permanenza dei passeggeri a bordo degli aeromobili, il trasporto sarà effettuato a cura della Società SEA S.p.A.

La Società SEA S.p.A. interverrà nel momento in cui viene accertata l'indisponibilità del servizio da parte dell'handler responsabile incaricato dal vettore.

La Società SEA S.p.A. provvederà ad inviare alla Direzione Aeroportuale apposita relazione dettagliata sul disservizio.

Art. 28

OPERAZIONI DI SBARCO VOLI SCHENGEN E VOLI NON-SCHENGEN (PIAZZALE LATO NORD)

I passeggeri in arrivo con voli provenienti da Stati aderenti al trattato di Schengen devono essere trasportati ed avviati alla sala ARRIVI identificata dall'apposita cartellonistica riportante la scritta "**A**" **VOLI SCHENGEN**, a meno che l'aereo non sia attraccato ad un pontile mobile.

I passeggeri in arrivo con voli provenienti da Stati non aderenti al trattato di Schengen devono essere trasportati ed avviati alla sala ARRIVI identificata dall'apposita cartellonistica riportante la scritta "**B**" **VOLI NON-SCHENGEN**.

La violazione di tale disposizione da parte dell'handler, prevede la sanzione amministrativa di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione.

I passeggeri dopo l'ingresso in aerostazione non possono tornare indietro per recarsi nuovamente sul piazzale aeromobili. A tal fine, il personale dell'handler presente in zona, verificherà che tutti i passeggeri sbarcati dai rispettivi bus interpista siano entrati in aerostazione, attendendo la chiusura delle porte scorrevoli ed accertandosi, prima di allontanarsi, che tutti i passeggeri abbiano lasciato l'autobus.

È responsabilità delle imprese di assistenza a terra verificare l'adesione di uno Stato allo Spazio Schengen, ovvero all'Accordo di Schengen.

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



I passeggeri ed i relativi bagagli in arrivo a Linate sono, in ogni caso, soggetti alle disposizioni emanate dalla Polizia di Frontiera, dall'Agenzia delle Dogane e Sanità Aerea, in relazione all'aeroporto di origine del volo.

Eventuali deroghe circa le modalità di sbarco/imbarco dei passeggeri saranno autorizzate dalla Direzione Aeroportuale caso per caso ed in relazione al verificarsi di situazioni aventi carattere di eccezionalità.

Art. 29

LIMITE DI VELOCITA'

Nell'area sterile il limite di velocità è di 30 Km orari o inferiore.

Art. 30

DIRITTO DI PRECEDENZA

In tutta l'area sterile è fatto obbligo di osservare la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa presente.

Il diritto di precedenza è riservato nell'ordine:

- agli aeromobili, anche se trainati;
- ai pedoni;
- ai mezzi operativi.

Art. 31

RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA

Salvo per quanto diversamente disposto dalla presente Ordinanza, tutti i veicoli/mezzi ed i rispettivi conducenti circolanti nell'area sterile, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada (D. L. vo 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 32

DIVIETO DI FUMO

Nell'area di movimento è rigorosamente vietato fumare anche all'interno degli automezzi.

Art. 33

DIVIETO DI CACCIA

All'interno del sedime aeroportuale è vietato l'esercizio della caccia.

Particolari disposizioni di carattere temporaneo potranno essere date, d'intesa con gli organi competenti, per la cattura di selvaggina, la cui presenza costituisce pericolo per la navigazione aerea.

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



Art. 34

ACCESSO E OPERAZIONI SUL PIAZZALE OVEST VARCO STAFF ATA

Si precisa che le disposizioni della presente Ordinanza, salvo diversamente indicato, si applicano anche al personale ed alle operazioni che si svolgono presso il Piazzale OVEST.

Presso il Piazzale OVEST i passeggeri possono raggiungere gli aeromobili tramite autobus o a piedi, in relazione alla piazzola dove sosta l'aeromobile. La fermata dei veicoli presso l'aerostazione passeggeri deve avvenire limitatamente al tempo strettamente necessario alla discesa dei passeggeri ed allo scarico dei bagagli.

Il VARCO STAFF ATA è anche utilizzato per consentire l'accesso in area sterile ai passeggeri di Aviazione Generale e Commerciale non di linea.

Il personale aeroportuale che accede in area sterile dovrà effettuare, presso le postazioni dove è presente l'apposito lettore di prossimità, la verifica della validità del proprio badge.

Nel caso in cui gli addetti ai controlli dovessero accertare che il tesserino non risulti abilitato al transito (accensione della luce rossa o non attivazione della luce verde), il titolare del tesserino non potrà attraversare il varco per accedere in area sterile.

Il personale aeroportuale degli Enti di Stato, per accedere in area sterile, dovrà utilizzare il VARCO STAFF ATA ed esibire il tesserino aeroportuale al personale addetto ai controlli, ai fini della identificazione e titolarità all'ingresso nell'area suddetta.

I veicoli di servizio devono sostare negli stalli appositamente segnalati.

Art. 35

OSSERVANZA DISPOSIZIONI

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di fare osservare le disposizioni della presente Ordinanza e di accertarsi che le persone ed i veicoli/mezzi che accedono in area aeroportuale siano effettivamente quelli autorizzati.

Art. 36

TRASGRESSIONI

Chiunque non osservi le disposizioni della presente Ordinanza è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.



Art. 37

ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia e, in particolare, l'**Ordinanza N.7/2012** del 12/10/2012 e l'**Ordinanza N.4/2014** del 18/02/2014.

Milano, 24 novembre 2014

Il Direttore

Dott.ssa Monica Piccirillo



Allegato n. 1

**TESSERINI DI INGRESSO ALLE AREE AEROPORTUALI
PROCEDURA PER IL RILASCIO**

I tesserini di ingresso in aeroporto si distinguono in relazione ai colori e ai numeri. Consentono l'accesso esclusivamente alle aree dell'aeroporto nelle quali il titolare espleta la propria attività lavorativa.

Ogni area è individuata da un colore, come di seguito specificato:

Colore	Area di accesso
Rosso	Tutte le aree
Verde	Lato volo esterno e accessi interni
Azzurro	Lato volo interno
Bianco	Accesso con scorta
Giallo	Aree non sterili
Arancione	Diplomatici

I tesserini di ingresso in aeroporto, utilizzati per l'accesso alle aree critiche delle aree sterili, sono inoltre contrassegnati da uno o più numeri, che permettono di individuare l'area o le aree alle quali il titolare ha diritto ad accedere, come segue:

Numero	Area di accesso
1	Tutte le aree
2	Area interna o aree interne delle parti critiche (sale partenze, moli ed interno altri edifici) con l'eccezione delle aree di cui al successivo numero 3
3	Aree trattamento bagagli
4	Aree merci
5	Aeromobili e loro adiacenze
6	Piazzali
7	Area di manovra

Indicazione articoli da lavoro dei tesserini di ingresso in aeroporto

Il tesserino di ingresso in aeroporto deve contenere, ove applicabile, l'indicazione delle categorie di articoli proibiti che il titolare, per poter esercitare le proprie funzioni, è autorizzato a introdurre in area sterile/critica.

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



Le categorie sono indicate nella tabella riportata nell'**Allegato n. 3**

I tesserini devono riportare:

- a) Nome, data di nascita e fotografia del titolare;
- b) indicazione dell'Ente o della Società di appartenenza;
- c) logo dell'ENAC, aeroporto di emissione e firma del Direttore Aeroportuale;
- d) aree alle quali il titolare è autorizzato ad accedere;
- e) data di scadenza;
- f) categoria del personale autorizzazione a introdurre in area sterile determinati articoli proibiti riportati nell'appendice 1-A del Reg. (UE) 185/2010;
- g) numero progressivo.

I tesserini aeroportuali hanno una **validità massima di 5 anni**.

Tuttavia, non possono essere rilasciati per un periodo eccedente la durata del contratto di lavoro.

Ai fini del rinnovo dei tesserini aeroportuali, il Gestore aeroportuale dovrà verificare:

- l'esito positivo del controllo dei precedenti personali (background check);
- l'avvenuto aggiornamento professionale in materia di security;
- il mantenimento dei requisiti previsti per il mantenimento del titolo di accesso (ad esempio, contratto di lavoro in corso di validità).

In assenza di istanza di rinnovo presentata con le modalità indicate, il tesserino aeroportuale dovrà essere disabilitato.

L'ENAC potrà revocare o sospendere i tesserini di ingresso in aeroporto, dandone comunicazione alla società di Gestione, qualora dovessero verificarsi le cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il rilascio.

Del suddetto provvedimento l'ENAC darà comunicazione alle Autorità competenti e agli Enti interessati, nonché ai soggetti destinatari dello stesso.

I titolari dei suddetti tesserini, inoltre, dovranno restituire il documento all'Ente o alla Società da cui dipendono che provvederà alla riconsegna al Gestore o, nel caso degli Enti di Stato, alla Direzione Aeroportuale Lombardia, nei seguenti casi:

- su richiesta dell'ENAC;
- in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro;
- in seguito al cambiamento del datore di lavoro;
- in seguito alla modifica delle aree di accesso autorizzate;
- in seguito alla scadenza del contratto di lavoro;
- in seguito al ritiro del tesserino.



In caso di mancata restituzione dei tesserini di ingresso in aeroporto validi, la Società di Gestione SEA S.p.A. provvederà a disabilitarli e ad inoltrare al titolare del tesserino una lettera di sollecito per la restituzione.

TESSERINO "VISITATORE"

Il tesserino "VISITATORE" ha validità giornaliera (24 ore).

Viene rilasciato dall'Ufficio Tesserini o dalla Centrale Operativa Security della Società di Gestione SEA S.p.A., durante la chiusura del suddetto ufficio, a coloro che, per indifferibili motivi di necessità ed urgenza, hanno bisogno di accedere all'area sterile aeroportuale, purché accompagnati da personale del Gestore o da personale dell'Ente/Società richiedente il tesserino "VISITATORE", il cui nominativo è compreso nell'elenco del personale addetto alla scorta, in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido provvisto di fotografia, ai sensi della presente Ordinanza.

Il titolare del tesserino "VISITATORE" consegnerà il proprio documento di identità al Gestore al momento della richiesta del permesso.

Tale documento sarà restituito alla riconsegna del tesserino "VISITATORE".

Il tesserino "VISITATORE" deve essere riconsegnato all'ufficio emittente al termine dell'attività e comunque entro le ventiquattro ore dal rilascio.

Per esigenze di istituto, sono in possesso di tesserini "VISITATORE" i seguenti Enti e Società:

- 1) VISITATORE ENAC (dal n. 1 al n. 5);
- 2) VISITATORE POLIZIA DI STATO (dal n. 6 al n. 10);
- 3) VISITATORE GUARDIA DI FINANZA (dal n. 11 al n. 25);
- 4) VISITATORE ENAV (dal n. 26 al n. 35);
- 5) VISITATORE SEA (dal n. 36 al n. 75);
- 6) VISITATORE ATA – ALI TRASPORTI AEREI (dal n. 76 al n. 85);

Il retro del tesserino "VISITATORE" riporta la seguente dicitura:

Le persone scortate sono obbligate a non allontanarsi dal controllo visivo della loro scorta e ad avvertire immediatamente gli organi di Polizia e la Società SEA S.p.A. nel caso in cui tale evenienza si verifichi.

La stessa comunicazione dovrà essere effettuata in caso di furto o smarrimento della presente autorizzazione.

L'uso della tessera "VISITATORE" deve essere conforme alla procedura in vigore relativa alla disciplina degli accessi.

Il titolare deve esporre la tessera in modo visibile.

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



Indicazione articoli proibiti sui tesserini e procedura per introdurli in area sterile.

Il tesserino di ingresso in aeroporto dovrà contenere l'indicazione della categoria e del gruppo di articoli proibiti, previsti dal Regolamento (UE) 687/2014 Appendice 1 – A, che il titolare è autorizzato in deroga a trasportare nelle aree sterili/ critiche per l'espletamento di compiti essenziali per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali o degli aeromobili o per lo svolgimento delle proprie mansioni di volo.

Pertanto i Soggetti richiedenti che necessitano di introdurre in air side attrezzi da lavoro considerati "articoli proibiti" dovranno compilare la parte relativa all'utilizzo degli articoli proibiti previsto nel modello "Richiesta Tesserino" (allegato N.3 alla presente) per i propri dipendenti e per i dipendenti di ditte in appalto/subappalto/fornitura.

Tutti coloro che sono autorizzati ad entrare nell'area sterile devono quindi esibire, su richiesta del personale di controllo, oltre al tesserino di ingresso in aeroporto, un proprio documento di riconoscimento e l'elenco degli articoli proibiti che recano con sé indicati sull'apposito modulo da consegnare al varco/passaggio di servizio, come previsto da specifica procedura

Validità e rinnovo dei tesserini di ingresso in aeroporto.

Il tesserino di ingresso in aeroporto avrà una validità massima di **5 anni**.

In ogni caso, la validità dello stesso sarà direttamente connessa alla durata dell'attività affidata al soggetto richiedente.

Sarà rilasciato o rinnovato a fronte di specifica richiesta dell'Ente/Società interessata e a seguito dell'esito positivo del controllo dei precedenti personali, secondo quanto previsto nei capitoli 1 e 11 del Programma Nazionale di Sicurezza.

Sarà inoltre possibile rilasciare un tesserino di ingresso in aeroporto ad un soggetto già titolare di un altro tesserino aeroportuale, in corso di validità, emesso su altro aeroporto, senza dover nuovamente effettuare la verifica sui seguenti requisiti:

- Controllo dei precedenti personali;
- Corso di sensibilizzazione di security.

Tuttavia l'operatore aeroportuale dovrà acquisire l'informativa necessaria sulle modalità di accesso e sulle caratteristiche infrastrutturali dell'aeroporto, rilevanti ai fini della sicurezza (safety e security).

Restituzione dei tesserini di ingresso in aeroporto.

In conformità al punto 1.2.5.1.6 del P.N.S. il tesserino di ingresso in aeroporto deve essere restituito al gestore aeroportuale, il quale dovrà provvedere a disabilitarlo e distruggerlo in uno dei seguenti casi:



- su richiesta dell'Enac, che può revocare o sospendere quando si verificano cause che facciano venir meno, definitivamente o temporaneamente, i requisiti previsti per il rilascio;
- in seguito a cessazione del rapporto di lavoro;
- in seguito a cambiamento del datore di lavoro;
- in seguito a modifica delle aree di accesso autorizzate;
- in seguito a scadenza.

Adempimenti in caso di smarrimento o furto dei tesserini aeroportuali.

In conformità al punto 1.2.5.1.7 del PNS il titolare del tesserino di ingresso in aeroporto, in caso di furto o smarrimento deve:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- informare immediatamente il gestore aeroportuale (Ufficio Permessi);
- inviare copia della denuncia;
- informare immediatamente il datore di lavoro.

La comunicazione all'Ufficio Tesserini garantirà la disabilitazione del tesserino impedendone così l'illecita utilizzazione.

Copia della denuncia dovrà essere consegnata a mano o trasmessa via e-mail all'indirizzo: rilascio.tesserinilinate@seamilano.eu

Modalità di controllo dei titoli di accesso delle persone alle aree sterili

In conformità a quanto disposto dal punto 1.2.2.5.1 del P.N.S., il controllo dei titoli che abilitano le persone all'accesso può essere effettuato mediante un sistema elettronico.

Al fine di garantire tale modalità di controllo è stato installato presso tutti i varchi di accesso all'area sterile un sistema automatico per il "CONTROLLO DEGLI ACCESSI".

Lo stesso permette di individuare eventuali utilizzi impropri dei tesserini smarriti, rubati, scaduti, non restituiti. Rimane invariato l'obbligo, in carico al personale preposto ai controlli, di verificare che ogni singolo accesso sia effettuato dal reale titolare del tesserino appurando la corrispondenza tra l'intestatario del tesserino e l'identità dell'utilizzatore.


Il gestore aeroportuale, ricevuta l'informativa del furto o smarrimento del tesserino, provvederà a disabilitarlo immediatamente inibendo così qualunque tentativo di utilizzo illecito dello stesso.

Eventuali tesserini non restituiti (nei casi previsti dal punto 1.2.5.1.6 del P.N.S.) verranno egualmente disabilitati onde evitare l'ingresso, in area sterile, di personale NON AUTORIZZATO.


Segue la riproduzione a colori del layout dei tesserini aeroportuali:



1) VISITATORE;



Fronte



Retro

2) Tesserini Enti di Stato;





3) Tesserino Operatori Aeroportuali;





4) Tesserino Personale Diplomatico;





5) Tesserino Esente;



6) Carta multiservizi rilasciata al personale dell'Enac con foto del titolare, valida per accedere alle aree aeroportuali



Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



Allegato n.2

MODALITÀ DI RILASCIO TESSERINI "VISITATORE"

Considerata la necessità di stabilire le modalità di rilascio dei tesserini "VISITATORE" nei casi di comprovata necessità ed urgenza (e quindi di norma non in caso di attività già programmate all'interno delle aree sterili), si dispone quanto segue.

Il tesserino VISITATORE viene rilasciato per alcuni dei seguenti motivi (indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- manutenzione straordinaria ad impianti/apparati ed infrastrutture in avaria;
- accesso di tecnici/personale di compagnia in caso di dirottamento/aeromobili in avaria;
- sopralluoghi di ditte/impresе per lavori urgenti;
- consegna materiali;
- attività didattiche (formazione/informazione/addestramento).

I tesserini di ingresso in aeroporto "VISITATORE" potranno essere utilizzati a condizione che i possessori siano sempre accompagnati dalla scorta autorizzata (personale aeroportuale in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto valido permanente).

Al fine di ottenere il rilascio del tesserino "VISITATORE", il richiedente dovrà presentare all'ufficio permessi l'apposito modulo debitamente compilato, riportando le seguenti informazioni:

- 1) Società richiedente;
- 2) Società che effettua la prestazione lavorativa;
- 3) Motivo della richiesta;
- 4) Area in cui si svolgerà l'attività lavorativa;
- 5) Eventuale necessità di utilizzare articoli proibiti;
- 6) Generalità del personale che effettuerà la prestazione lavorativa;
- 7) Generalità del personale che effettuerà la scorta.

All'atto del ricevimento del tesserino di ingresso in aeroporto "VISITATORE" la persona autorizzata e la scorta appongono la loro firma sull'apposito modulo conservato presso gli uffici in cui il tesserino viene rilasciato, impegnandosi ad effettuarne la riconsegna all'uscita dall'area sterile; l'ufficio preposto al rilascio tratterà il documento di riconoscimento che sarà restituito in seguito alla riconsegna del permesso.

Il Gestore Aeroportuale terrà appositi registri dove saranno riportati i dati necessari per consentire l'individuazione dei soggetti autorizzati, la data e l'ora del rilascio e della riconsegna del permesso.

In caso di smarrimento del tesserino, il titolare è tenuto a denunciare tempestivamente l'accaduto.

E' prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative nel caso in cui il titolare del tesserino di ingresso in aeroporto "VISITATORE" non sia accompagnato dalla scorta.

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



All'atto della consegna del tesserino di ingresso in aeroporto "VISITATORE" sarà dato avviso delle sanzioni previste in caso di inosservanza della presente procedura da parte dei titolari dei permessi "VISITATORE" e della scorta.



Allegato n.3

ARTICOLI PROIBITI

Il Regolamento (UE) n. 687/2014, recante modifica al regolamento (UE) 185/2010, chiarisce, armonizza e semplifica l'applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile e dispone che agli operatori aeroportuali, compreso il personale di bordo, non è consentito trasportare nelle aree sterili gli articoli elencati nell'appendice 1-A.

A tale personale può essere concessa una deroga a condizione che la persona sia autorizzata a trasportare articoli proibiti nelle aree sterili per l'espletamento di compiti essenziali per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali o degli aeromobili o per lo svolgimento delle proprie mansioni in volo.

Per consentire il riconcilio della persona autorizzata a trasportare uno o più articoli elencati nell'appendice 1-A con l'articolo trasportato:

- a) la persona deve possedere un'autorizzazione e portarla con sé. L'autorizzazione è indicata sul tesserino di riconoscimento che autorizza l'accesso alle aree sterili o su una dichiarazione scritta separata. L'autorizzazione indica l'articolo o gli articoli che possono essere trasportati, riportando la categoria o l'articolo specifico;
- b) Il riconcilio è effettuato prima che la persona sia autorizzata a trasportare l'articolo o gli articoli in questione nelle aree sterili o a bordo dell'aeromobile, sia su richiesta del personale impiegato nel dispositivo di sorveglianza che di pattugliamento;
- c) Gli articoli elencati nell'appendice 1-A possono essere conservati nelle aree sterili a condizione che ciò avvenga in condizioni di sicurezza. Gli articoli di cui alle lettere c), d) ed e) dell'appendice 4-C del REG (UE) 185/2010 possono essere conservati nelle aree sterili a condizione che non siano accessibili ai passeggeri.

Le Ditte/Società che, a loro volta, riscontrassero smarrimenti di articoli proibiti di cui all'elenco introdotti nell'area sterile aeroportuale, dovranno immediatamente segnalare l'accaduto alla Polizia di Frontiera.



APPENDICE 1-A (ex Reg. (UE) n. 687/2014)

PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI

ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI

- a) *pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili* — strumenti in grado, o che sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:
- armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili;
 - pistole giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere;
 - componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento;
 - armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere;
 - pistole lanciarazzi e pistole per starter;
 - archi, balestre e frecce;
 - lanciarpioni e fucili subacquei;
 - fionde e catapulte.
- b) *dispositivi per stordire* - dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare:
- dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica;
 - strumenti per stordire e sopprimere gli animali;
 - sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali;
- c) *sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari* — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:
- munizioni,
 - detonatori e inneschi,
 - detonatori e micce,
 - riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi,
 - mine, granate e altri materiali militari esplosivi,
 - fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici,
 - candelotti e cartucce fumogene,
 - dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici;
- d) eventuali altri articoli in grado di venir utilizzati per provocare ferite gravi e che non sono di solito utilizzati nelle aree sterili, ad esempio attrezzature per arti marziali, spade, sciabole ecc.



Allegato n. 4

**Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile
(Ed. 1 del 24 febbraio 2012)
ALLEGATO 1**

Ai fini del controllo dei precedenti personali (background check) si riportano le condizioni che determinano l'esito negativo del controllo dei precedenti personali (background check) e del controllo preliminare all'assunzione.

Condizioni che determinano l'esito negativo del background check (l'elenco è da considerare indicativo e non esaustivo):

- a. terrorismo;
- b. reati dolosi contro la persona;
- c. reati dolosi contro il patrimonio;
- d. reati sessuali;
- e. detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
- f. reati dolosi contro la proprietà;
- g. detenzione illegale di armi;
- h. immigrazione clandestina, ivi compreso il concorso;
- i. reati di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Per i reati di cui alle lettere a), h) ed i) l'esito del background check è da considerarsi negativo anche in caso di semplice pendenza di giudizio.

Per i reati di cui alle lettere b), c), d), f) e g) l'esito del background check è da considerarsi negativo in presenza di condanna passata in giudicato.

Per i reati di cui alle lettere e) l'esito del background check è da considerarsi negativo anche in caso di sentenza di 1° grado ancorché non passata in giudicato.

Il background check è da considerarsi temporaneamente negativo:

- a) in presenza di misure cautelari relative alla libertà personale e/o alla libera circolazione imposta dalla competente Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Amministrativa;
- b) su richiesta della Polizia Giudiziaria, ai fini di indagini in corso disposte dall'Autorità Giudiziaria, per il tempo necessario alla conclusione delle stesse.

Il controllo preliminare all'assunzione dovrà considerarsi negativo:

- a) quando il titolo di studio di cui è dichiarato il possesso non risulta essere conforme al titolo richiesto per l'attività da svolgere;

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



b) quando l'eventuale rapporto di lavoro precedente sia stato risolto per reiterati, dolosi comportamenti che hanno compromesso il necessario rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Nel caso in cui sia richiesto il controllo preliminare all'assunzione la dichiarazione di cui alla lett. c) del p. 11.1.4 del Regolamento (UE) 185/2010 dovrà contenere anche apposita dichiarazione relativa ad eventuali precedenti penali.



Allegato n. 5

**CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
PROCEDURA DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI**

Criteri generali

L'accesso all'area sterile è consentito ai seguenti veicoli/mezzi:

- appartenenti all'ENAC, alle Forze dell'Ordine e agli Enti di Stato muniti del lasciapassare dell'Amministrazione di appartenenza e di apposito lasciapassare aeroportuale, impiegati in compiti di istituto connessi all'attività aeroportuale;
- impiegati in operazioni di soccorso o di antincendio (cfr.– Piano di Emergenza Aeroportuale in vigore);
- appartenenti alle Forze Armate Nazionali, per operazioni connesse alla sicurezza;
- appartenenti alla Società di gestione, Enti, Handler, Società o imprese operanti in aeroporto, a soggetti esercenti servizi connessi con il trasporto aereo o ditte incaricate all'esecuzione di lavori aeroportuali muniti di apposito lasciapassare;
- del cerimoniale, previo coordinamento della Direzione Aeroportuale Lombardia – Aeroporto di Milano Linate con gli Enti di Stato preposti al controllo, nonché con SEA S.p.A.;
- adibiti, per le loro caratteristiche tecniche, ad esclusivo uso interno aeroportuale, muniti del previsto lasciapassare.

I mezzi che trasportano materiale, al momento del transito presso il varco doganale, dovranno essere muniti di documentazione fiscale, di lasciapassare e/o elenco del materiale trasportato e, per i Fornitori Conosciuti, del certificato di sicurezza delle forniture per l'aeroporto (vedi All. 1 Cap 9 del PNS).

Si specifica che i mezzi che trasportano materiale non proveniente da Fornitori Conosciuti, dovranno essere scortati, previa effettuazione dei controlli di sicurezza.

Il servizio di scorta dovrà essere richiesto al Gestore SEA S.p.A. con congruo anticipo. La Guardia di Finanza effettuerà i controlli di istituto.

All'ingresso in air side, per motivi di sicurezza, il personale preposto al controllo effettuerà verifiche secondo i criteri stabiliti dal PNS.

Durante il periodo di permanenza dei veicoli/mezzi all'interno delle aree aeroportuali, potranno essere effettuati controlli sui titoli di accesso a cura di personale ENAC, FF.O. e SEA S.p.A.

Tutti coloro che, per motivi connessi all'espletamento della propria attività, abbiano la

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



necessità di accedere in airside ed operare alla guida di automezzi e/o attrezzature nell'area di movimento, devono essere in possesso di una apposita PAA (Patente Aeroportuale Airside) o ADC che ne autorizzi la guida nell'area di competenza, secondo le procedure del Regolamento di Scalo adottato con Ordinanza ENAC – Direzione Aeroportuale Lombardia – Aeroporto di Milano Linate.

Tutti i veicoli/mezzi, anche speciali, destinati alla circolazione in area sterile, dovranno essere condotti esclusivamente da personale in possesso di idonea patente di guida aeroportuale.

Requisiti lasciapassare.

I veicoli per i quali si richiede il lasciapassare di ingresso devono obbligatoriamente avere un "motivo legittimo" per accedere alle aree lato volo, intendendosi con ciò:

- il trasporto di persone (passeggeri, staff, crew, ecc.), articoli, oggetti, merce per una delle ragioni già esposte tra i motivi legittimi che autorizzano le persone, ovvero lavoro, formazione, informazione/educazione;
- utilizzo di un veicolo per accedere all'area sterile quando necessario per la conduzione delle attività lavorative, di formazione o di scorta di soggetti da accompagnare per motivi educativi – informativi.

Si considera inoltre legittimo l'uso di veicoli o mezzi di trasporto se l'uso di essi garantisce un abbattimento dei rischi alla sicurezza dei soggetti trasportati rispetto all'eventuale accesso pedonale alle aree. Laddove possibile, i veicoli adibiti a tali scopi devono sostare permanentemente all'interno delle aree sterili.

I veicoli autorizzati all'accesso e alla circolazione in area sterile devono essere in regola con le norme della circolazione di cui al codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

Le macchine operatrici, i trattori, i rimorchi agricoli, i mezzi di cantiere dovranno essere conformi, al momento del rilascio del lasciapassare, alle direttive vigenti in materia (caratteristiche costruttive, certificazione/omologazione, stato di conservazione, esercizio e manutenzione).

I veicoli e le attrezzature speciali destinati esclusivamente alla circolazione nell'area sterile ed adibiti ai servizi di assistenza a terra, devono rispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa ordinaria o speciale in materia di certificazione/omologazione/autorizzazione, esercizio, manutenzione e abilitazione alla guida.

Sono previste due tipologie di lasciapassare per veicoli:

- **un lasciapassare permanente** per veicoli che operano stabilmente, compresi quelli degli Enti di Stato (**validità massima 5 anni**);
- **un lasciapassare giornaliero** rilasciato per il periodo necessario all'espletamento delle funzioni per le quali viene richiesto (**validità massima 24 ore**).



Richiesta del lasciapassare – Veicoli/Mezzi

Le richieste per i lasciapassare per l'ingresso nell'area sterile dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito WEB della Società di Gestione e disponibile presso l'Ufficio Permessi del Gestore Aeroportuale con almeno **tre giorni lavorativi di preavviso** rispetto alla data prevista di ingresso del mezzo nell'area sterile.

Le richieste dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa richiedente o dal Responsabile/delegato dell'Ente o direttamente dall'interessato nel caso di non appartenenza ad Impresa o Ente.

Tutte le richieste, in coerenza con la tipologia di veicolo/mezzo, corredate di contrassegno di assicurazione, copia del libretto di circolazione o attestazione documentata che il mezzo corrisponda per dati costruttivi ed esercizio alla normativa vigente (dichiarazione "CE" di conformità, marcatura CE di conformità ecc.) e che lo stesso viene sottoposto alle verifiche periodiche, dovranno essere presentate alla Società SEA S.p.A. – Ufficio Tesserini - (anche via mail) che ne curerà l'istruttoria controllando la piena osservanza dei requisiti assicurativi.

La dichiarazione riguardante la posizione assicurativa, dovrà corrispondere alle linee guida pubblicate sul sito WEB della Società di Gestione.

L'ENAC - Direzione Aeroportuale Lombardia – Aeroporto di Linate - potrà, con il metodo della campionatura, effettuare controlli sui documenti dei veicoli/mezzi, polizze di assicurazione ecc.

Tutti i veicoli/mezzi, anche speciali, destinati alla circolazione in area di manovra, dovranno essere condotti esclusivamente da personale in possesso di idonea patente di guida, fatte salve le eccezioni evidenziate al successivo punto "Accesso con scorta"

Validità del lasciapassare permanente - Veicoli/Mezzi.

Tutti i lasciapassare emessi dalla Società di Gestione, inclusi i lasciapassare ENAC, Forze dell'Ordine e Enti di Stato, **avranno validità** secondo la richiesta e per un massimo **di 5 anni**, a condizione che non siano variati i requisiti di proprietà e di circolazione (massimali assicurativi, revisioni, certificazioni, ecc.) e saranno rilasciati dal gestore.

Tali lasciapassare, validi solo ed esclusivamente per i veicoli per i quali sono stati rilasciati e per il solo aeroporto che li ha emessi, dovranno essere esposti permanentemente sul parabrezza, ovvero, se le caratteristiche del mezzo non lo consentono, in modo comunque facilmente visibile dall'esterno.

Smarrimento, furto e deterioramento

In caso di richiesta di lasciapassare per Smarrimento/Furto sarà necessario presentare all'ufficio Tesserini la seguente documentazione:

Per i mezzi:

- denuncia di smarrimento/furto già presentata all'Ufficio di P.S. competente;
- tutti i documenti del mezzo (contrassegno assicurazione, copia del libretto di

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



circolazione o attestazione documentata che il mezzo corrisponde per dati costruttivi ed esercizio alla normativa vigente (dichiarazione "CE" di conformità, marcatura CE di conformità ecc.) e che lo stesso viene sottoposto alle verifiche periodiche).

Per tutte le restanti società e imprese, oltre alla documentazione sopra citata:

- modello di richiesta lasciapassare pubblicato su sito WEB della Società SEA S.p.A. e disponibile presso l'Ufficio Tesserini del Gestore Aeroportuale.

In caso di eventuale deterioramento del lasciapassare, lo stesso viene ritirato, distrutto e contestualmente ne viene ristampato uno nuovo.

In tutti i casi sopra indicati il nuovo lasciapassare riporterà la stessa data di scadenza del lasciapassare originario.

Accesso con scorta

I mezzi che hanno necessità di accedere in area sterile **per un massimo di 24 ore** e sono condotti da soggetti che risultano sprovvisti di tessera aeroportuale permanente in corso di validità, devono essere in possesso di "lasciapassare con scorta". I conducenti del mezzo scortato, devono a loro volta essere in possesso di tessera "VISITATORE" e non necessitano di patente aeroportuale temporanea, purché siano scortati da personale in possesso di tessera permanente, patente aeroportuale (ove necessaria) e autorizzato a svolgere il servizio scorta per tutta la permanenza all'interno delle aree aeroportuali. Tale lasciapassare è rilasciato dall'ufficio permessi unitamente alla tessera "VISITATORE" del conducente del mezzo.

Ingresso ambulanze per trasporto pazienti

Al fine di consentire l'ingresso in area sterile alle ambulanze adibite al trasporto pazienti, a quelle adibite al trasporto organi e alle automediche, considerate l'urgenza e le caratteristiche del servizio che sono chiamate a svolgere, è prevista la seguente procedura semplificata.

Un incaricato, presente a bordo del mezzo, dovrà recarsi presso il banco informazioni dell'aerostazione passeggeri e prendere contatto con la società di handling interessata al fine di poter accedere in area sterile.

L'handler di riferimento informerà le FF.O. preposte ai controlli, per gli adempimenti di sicurezza e prevenzione d'istituto e, fatte salve e osservate le eventuali disposizioni ricevute, curerà l'accesso e le operazioni di soccorso, disponendo che il mezzo venga accompagnato da proprio personale in area sterile.

Per i voli ambulanza/sanitari di aviazione generale l'accesso è regolato secondo quanto previsto nel Manuale di Aeroporto.

Tipologia dei lasciapassare – Veicoli/Mezzi

I lasciapassare di accesso all'area sterile, inclusi i lasciapassare ENAC, FF.O e Enti di Stato, si distinguono come segue:

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



1) Lasciapassare con scritta ZONA AIR SIDE (Include Area di Movimento)

Dà diritto ad accedere a tutta l'area sterile compresa l'area di movimento.
Per accedere all'area di manovra ed alle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR è necessario:

- disporre di nominativo radio;
- disporre di apposito codice alfanumerico di riconoscimento;
- costante contatto radio con la TWR;
- ricevere specifica autorizzazione dalla TWR stessa.

2) Lasciapassare con scritta VEICOLO OPERATIVO in uso all'Aeroporto di Linate

Dà diritto ad accedere a tutta l'area sterile compresa l'area di movimento.
Per accedere all'area di manovra ed alle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR è necessario:

- disporre di nominativo radio;
- disporre di apposito codice alfanumerico di riconoscimento;
- costante contatto radio con la TWR;
- ricevere specifica autorizzazione dalla TWR stessa.

3) Lasciapassare con scritta Area dei Servizi Aeroportuali e Strade Perimetrali (Esclusa Area di Movimento)

Dà diritto ad accedere alla sola strada perimetrale con esclusione dell'area di movimento.

4) Lasciapassare con scorta (tutte le aree).

Dà diritto ad accedere all'area sterile compresi i piazzali ed il sottobordo, a condizione che il soggetto che effettua la scorta sia in possesso delle previste autorizzazioni all'accesso a tali aree.

Per l'accesso all'area di manovra ed alle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR è necessario che l'accompagnatore:

- disponga di nominativo radio;
- disponga di apposito codice alfanumerico di riconoscimento;
- sia in costante contatto radio con la TWR;
- riceva specifica autorizzazione dalla TWR stessa.



Layout lasciapassare





Assicurazione veicoli

Tutti i veicoli autorizzati all'ingresso e alla circolazione nell'area sterile, esclusi quelli appartenenti all'ENAC, alle FF.O e agli Enti di Stato e quelli adibiti ad assistenza sanitaria e/o soccorso, dovranno essere dotati di opportuna polizza assicurativa, oltre che per danni alle persone, anche per danni ad aeromobili, mezzi ed infrastrutture aeroportuali, in corso di validità, provocati all'interno delle aree aeroportuali doganali recintate, senza sottolimiti e/o franchigie.

I massimali assicurativi, per danni a cose e persone, non dovranno essere inferiori complessivamente a:

- A) € 10.000.000 per autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t che intendono operare sull'area di movimento;
- B) € 5 milioni di euro per autovetture che operano in area di movimento.

Qualora la polizza assicurativa preveda franchigie e/o sottolimiti, la copertura degli stessi sarà intesa a carico del contraente assicurato. I sottolimiti non possono essere inferiori al massimale base stabilito dall'Ordinanza ENAC N. 6/2014 della quale la presente procedura rappresenta parte integrante.

Tutte le richieste, in coerenza alla tipologia di veicolo/mezzo, corredate di contrassegno assicurazione, copia del libretto di circolazione o attestazione documentata che il mezzo corrisponde per dati costruttivi ed esercizio alla normativa vigente (dichiarazione "CE" di conformità, marcatura CE di conformità ecc.) e che lo stesso viene sottoposto alle verifiche periodiche, dovranno essere presentate all'Ufficio Tesseramento della Società SEA S.p.A. che ne curerà l'istruttoria controllando la piena osservanza del presente articolo.

La dichiarazione riguardante la posizione assicurativa, dovrà corrispondere alle linee guida pubblicate sul sito WEB della Società di Gestione.

Restituzione del lasciapassare

In conformità al punto 1.2.6.5.1 del PNS, il lasciapassare per veicoli deve essere immediatamente restituito al gestore aeroportuale, il quale dovrà provvedere a distruggerlo in uno dei seguenti casi:

- su richiesta dell'Enac e/o del gestore aeroportuale; oppure,
- quando il veicolo non ha più necessità di accedere all'area sterile; oppure,
- alla scadenza.

Adempimenti in caso di smarrimento o furto del lasciapassare

In conformità al punto 1.2.6.6.1 del PNS il responsabile dell'ente/ditta/società titolare

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



del lasciapassare, in caso di smarrimento o furto, deve:

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- informare immediatamente il gestore aeroportuale (Ufficio Tesserini), presentando copia della denuncia;
- informare immediatamente il datore di lavoro.

Copia della denuncia dovrà essere consegnata a mano o trasmessa via e mail all'indirizzo: rilascio.tesserinilinate@seamilano.eu

Limitazioni spaziali e temporali

I titolari dei tesserini e i veicoli/mezzi muniti di lasciapassare, possono accedere, circolare e sostare esclusivamente nelle zone autorizzate da ciascun tipo di tesserino e lasciapassare e per il periodo strettamente necessario a svolgere i propri compiti.

Contraffazione e riproduzione

È vietata la contraffazione, l'alterazione e la riproduzione dei tesserini, dei lasciapassare e dei permessi.

Servizi fotografici, televisivi e cinematografici

Le richieste di accesso per lo svolgimento di servizi fotografici e/o televisivi e/o cinematografici, dovranno essere presentate alla società di gestione.

Nell'eventualità in cui le attività dovessero svolgersi all'interno dell'area sterile, l'accesso del personale dedicato sarà condizionato al rilascio dell'autorizzazione da parte della Società SEA S.p.A., sentite la Direzione Aeroportuale Lombardia – Aeroporto di Linate e le FF.O. preposte ai controlli.



Allegato n. 6

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALLA GUIDA IN AREE AEROPORTUALI

Per condurre veicoli o mezzi speciali nelle aree di movimento dell'Aeroporto di Linate è necessario essere titolari di un'abilitazione alla guida rilasciata dalla Società di Gestione SEA S.p.A., a seguito di specifico corso e successivo esame.

In caso di esito negativo, l'esame non potrà essere ripetuto per più di due volte.

Le modalità di rilascio saranno differenziate in considerazione dei seguenti soggetti:

1) NUOVI OPERATORI

Chiunque debba essere abilitato, per la prima volta, alla conduzione di mezzi nell'area di movimento, dovrà essere sottoposto ad addestramento e superare una prova d'esame.

L'abilitazione sarà rilasciata su richiesta avanzata dall'Ente o dalla Società per la quale il richiedente opera.

La richiesta da inviare alla Società di Gestione dovrà contenere:

- dati generali;
- copia della tesserino di ingresso in aeroporto valido aeroportuale;
- copia fotostatica della patente di guida;
- impegno sottoscritto dal titolare a comunicare l'eventuale sospensione o ritiro della patente di guida.

Per essere ammessi al corso per il conseguimento della ADC, i richiedenti devono presentare copia dell'attestato di frequenza al corso di sensibilizzazione in materia di security.

2) ADDESTRAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ADC TIPO VERDE

Le attività di formazione e addestramento sono svolte da personale titolare di abilitazione per istruttore A.D.C. e devono prevedere:

- Lay out dell'aeroporto;
- Limiti di velocità;
- Percorrenza delle strade perimetrali, con indicazione delle infrastrutture e uscite di sicurezza;
- Il punto di raduno dei mezzi in caso di emergenza;

Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



- Lay out dei piazzali di sosta aeromobili;
- Dotazione dei veicoli per operare/transitare sui piazzali di sosta aeromobili;
- Requisiti del conducente;
- Controlli automezzo/attrezzatura;
- Regole generali di precedenza;
- Regole di comportamento;
- Prescrizioni generali di sicurezza;
- Prescrizioni da osservare durante l'avvicinamento/allontanamento a/da aeromobile;
- Marking di piazzale;
- La circolazione dei mezzi sui piazzali di sosta aeromobili;
- L'aeromobile e le aree pericolose (Blast area, Intake area);
- Circuito al suolo degli aeromobili;
- Avaria/malfunzionamento dei mezzi;
- Regole di guida per particolari condizioni meteo;
- Segnalazione degli inconvenienti/incidenti;
- FOD.

La conoscenza deve essere globale, con precise indicazioni delle aree dove si potrà operare, anche tenendo conto di determinati limiti, oppure sarà assolutamente vietato.

Il programma completo è di 8 ore.

La lezione non esime da una attenta lettura del Manuale della Patente di Scalo, che rappresenterà un utile strumento di consultazione.

3) ADDESTRAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ADC TIPO ROSSA

L'addestramento viene condotto da personale in possesso di abilitazione per istruttore ADC e deve prevedere:

Programma completo è di 12 ore.

Oltre agli argomenti di cui alla formazione per il conseguimento della ADC tipo A, la formazione interesserà anche i seguenti:

- Aree di manovra e relative strisce di sicurezza;
- Procedure radiotelefoniche;
- Posizioni critiche – localizzazione e significato;
- Strutture abilitate alle operazioni in bassa visibilità;
- Procedure in bassa visibilità;
- Configurazione e riconoscimento della segnaletica aeroportuale:
 1. Markings;
 2. Signs - segnali d'obbligo e d'informazione;
 3. Avl della pista e delle vie di rullaggio;
 4. Procedure ILS: aree critiche e sensibili.



La conoscenza deve essere globale, con precise indicazioni delle aree dove si potrà operare, anche tenendo conto di determinati limiti, oppure sarà assolutamente vietato. Il programma completo è di 6 ore suddivise in 4 ore di lezioni teoriche e 2 ore di addestramento pratico.

La lezione non esime da una attenta lettura del Manuale, che rappresenta un utile strumento di consultazione.

4) ADDESTRAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ADC TIPO VERDE CON LIMITAZIONE

Le attività di formazione e addestramento sono svolte da personale titolare di abilitazione per istruttore A.D.C. e devono prevedere:

- Lay out dell'aeroporto;
- Limiti di velocità;
- Percorrenza delle strade perimetrali, con indicazione delle infrastrutture e uscite di sicurezza;
- Il punto di raduno dei mezzi in caso di emergenza;
- Lay out dei piazzali di sosta aeromobili;
- Dotazione dei veicoli per operare/transitare sui piazzali di sosta aeromobili;
- Requisiti del conducente;
- Controlli automezzo/attrezzatura;
- Regole generali di precedenza;
- Regole di comportamento;
- Prescrizioni generali di sicurezza;
- Prescrizioni da osservare durante l'avvicinamento/allontanamento a/da aeromobile;
- Marking di piazzale;
- La circolazione dei mezzi sui piazzali di sosta aeromobili;
- L'aeromobile e le aree pericolose (Blast area, Intake area);
- Circuito al suolo degli aeromobili;
- Avaria/malfunzionamento dei mezzi;
- Regole di guida per particolari condizioni meteo;
- Segnalazione degli inconvenienti/incidenti;
- FOD.

La conoscenza deve essere globale, con precise indicazioni delle aree dove si potrà operare, anche tenendo conto di determinati limiti, oppure sarà assolutamente vietato.

Il programma completo è di 4 ore.

La lezione non esime da una attenta lettura del Manuale della Patente di Scalo, che rappresenterà un utile strumento di consultazione.



5) FAMILIARIZZAZIONE

L'attività di familiarizzazione, prevista per i soggetti titolari di un'abilitazione rilasciata da un Gestore di un altro scalo, viene svolta da personale titolare di abilitazione per istruttore A.D.C. e prevede lo svolgimento delle seguenti attività descrittive:

- Lay out dell'aeroporto;
- Limiti di velocità;
- Percorrenza delle strade perimetrali, con indicazione delle infrastrutture e delle uscite di sicurezza; il punto di raduno dei mezzi in caso di emergenza;
- Lay out dei piazzali di sosta aeromobili;
- Dotazione dei veicoli per operare/transitare sui piazzali di sosta aeromobili;
- Requisiti del conducente;
- Controlli automezzo/attrezzatura;
- Regole generali di precedenza;
- Regole di comportamento;
- Prescrizioni generali di sicurezza;
- Prescrizioni da osservare durante l'avvicinamento/allontanamento a/da aeromobile;
- Marking di piazzale;
- Sopralluogo sull'area di movimento.

6) IL MANUALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ADC

Redatto dal Gestore aeroportuale e adottato dall' ENAC.

Riporta l'Ordinanza sulla circolazione aeroportuale e altre disposizioni utili, quali le mappe delle aree operative, la segnaletica aeroportuale, i comportamenti da adottare per operare sia in condizioni di sicurezza sia in particolari condizioni meteorologiche.




Layout patenti aeroportuali.




Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



Allegato n. 7



Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014



Direzione Aeroportuale Lombardia
Ordinanza N. 6 del 24 novembre 2014